



CONFINDUSTRIA  
LIGURIA



COLDIRETTI  
Confederazione Italiana agricoltori



CONFARTIGIANATO  
LIGURIA



CNA  
Confederazione Nazionale  
Artigiani e Micro Imprese



AGCI  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
Consiglio provinciale di Genova



## ACCORDO

### SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### TRA

**L'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria, rappresentato da Laura Amoretti, e la Rete Ligure Consigliere e Consiglieri di Parità, e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Genova**

#### E

**INAIL Direzione regionale Liguria, Ispettorato Territoriale del Lavoro Direzione Interregionale, Confcommercio Liguria, Confartigianato Liguria, Confindustria Liguria, Confesercenti Liguria, Coldiretti Liguria, CIA Liguria, CNA Liguria, CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria, UGL Liguria, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, AGCI Liguria, Ordine degli Avvocati Genova, Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova, Ordine dei giornalisti Liguria, CPO FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), USSI Liguria (Unione Stampa Sportiva Italiana)**

#### PREMESSO CHE

- Le parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune e di una collaborazione a favore della promozione di una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro;
- Occorre difendere il diritto delle donne e delle persone, in generale, a svolgere la propria attività professionale libere da violenze e soprusi;
- Obiettivo dell'accordo è diffondere e condividere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nei luoghi di lavoro, in particolare tra donne e uomini, al fine di prevenire e/o ridurre l'incidenza dei casi di molestie e violenza sul lavoro;
- Con il presente accordo si intende diffondere un glossario comune e condiviso sull'utilizzo dei termini violenza e molestie, ivi compresi quelli di molestia sessuale, ricatto sessuale, violenza sessuale.

## Preso atto che

- l'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo "Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" - che qui si intende integralmente richiamato - stabilisce che "le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto di lavoro; [.....] "Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o più individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle molestie e alla violenza";
- Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile";
- Dalla **Direttiva 2002/73/CE** si desumono i concetti di "molestie" e di "molestie sessuali", trasfusi nell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, contenente il Codice delle Pari opportunità modificato dalla legge di bilancio n.205/2017, art. 1, comma 218, che fornisce una puntuale definizione di discriminazioni consistenti in molestie e molestie sessuali;
- **molestie**: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- **molestie sessuali**: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

## Ed acquisito il quadro di riferimento normativo regionale;

### Rilevato che:

- Le molestie sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelle di natura sessuale, rappresentano un fenomeno sommerso, confermato dai rilievi ISTAT dell'aprile 2018, ove si evince che 1 milione 403 mila donne fra i 15 e i 65 anni, ovvero circa il 9%, hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro nel corso della loro vita lavorativa;
- Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile;
- Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopra richiamate è inaccettabile;
- E' riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da patti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- I comportamenti molesti o di violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
- il rispetto reciproco della dignità altrui all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni virtuose e di successo e deve essere sostenuta con una considerazione adeguata, in ogni ambito e con l'adozione di buone prassi;
- Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate sui principi di uguaglianza e reciproca correttezza.

**Le parti esprimono concorde volontà e si impegnano:**

- A dare la più ampia diffusione all'Accordo territoriale e alle allegate linee guida, in particolare presso le lavoratrici, lavoratori e nei luoghi di lavoro, nonché all'interno delle proprie Organizzazioni;
- Promuovere l'adozione della dichiarazione che si allega al presente accordo ( all.to A) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio, anche al fine di diffondere all'interno dei contesti organizzativi il principio della inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà di ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei principi del presente accordo;
- Promuovere iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dei contratti, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefici conseguenti ad una adeguata attenzione al tema;
- Individuare e rendere note le strutture (ed i relativi recapiti) che saranno elencate nell'allegato B che è parte del presente accordo, presso le quali la lavoratrice/il lavoratore vittima di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, siano ritenuti più idonei ad affrontare le problematiche dirette o indirette collegate a tali argomenti, con la necessaria discrezione tesa a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
- Istituire un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, abbia come compito primario sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto.

Le parti danno atto che il presente accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio rappresentativi del mondo datoriale e delle associazioni di categoria. Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno tre volte all'anno, in una sede che di volta in volta può essere stabilita; il tavolo può effettuare incontri periodici per eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Letto, firmato

*Consigliera di Parità della Regione Liguria*

\_\_\_\_\_

*INAIL Direzione regionale Liguria*

\_\_\_\_\_

*Ispettorato Territoriale del Lavoro-*

*-Direzione Interregionale*

\_\_\_\_\_

*Confcommercio Liguria*

\_\_\_\_\_

*Confartigianato Liguria*

---

*Confindustria Liguria*

---

*Confesercenti Liguria*

---

*Coldiretti Liguria*

---

*CIA Liguria*

---

*CNA Liguria*

---

*CGIL Liguria*

---

*CISL Liguria*

---

*UIL Liguria*

---

*UGL Liguria*

---

*Confcooperative Liguria*

---

*Legacoop Liguria*

---

*AGCI Liguria*

---

*Ordine degli Avvocati Genova*

---

*Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova*

---

*Ordine dei giornalisti Liguria*

---

*CPO Federazione Nazionale Stampa*

---

*USSI Liguria*

---